



# ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,812,500 = Capitale versato L. 3,543,750

Fer.di di Garanzia L. 214,109,355. - Cauzione versata al R. Governo L. 29.741,844,8

N.115

Bollettino Mensile

Settembre 1902

## Ramo Vita

MESI	PRODUZIONE				DANNI ANNUNCIANTI
	PROPOSTE PRESENTATE		POLIZZE EMESSE		
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	SOMMA L.
Agosto . . . . .	1010	7,666,236,89	874	6,560,177,38	408,329,13
Mesi precedenti . .	8866	70,041,463,04	7161	57,151,839,13	4,225,219,83
Totale	9876	77,707,799,93	8035	63,712,016,51	4,633,549,14

## Ramo Incendi

### Spese pei pompieri nella estinzione degli incendi.

Nei precedenti Pollettini (N. 42, 43, 53, 78, 79, 80, 88 e 202) abbiamo riportato le decisioni delle Autorità giudiziarie, ed accennato ad un parere del Consiglio di Stato che concordemente affermavano la massima: *non potere assolutamente i Comuni che hanno un organizzato Corpo dei pompieri farsi rimborsare dai privati le spese occorse per l'estinzione degli incendi*; ora siamo in grado di riportare una formale decisione del Consiglio di stato in sede contenziosa, la quale confermando analoga decisione di una Giunta Provinciale Amministrativa ribadisce solennemente la suesposta massima.



Decisione n. 361 Pubb. li 5 Luglio; Presidente: Bonasi, Relatore Alpi. Sul ricorso del **COMUNE DI BOLOGNA** rappr. dagli Avv. Emilio Rubbi e Carlo Gallini. Contro il **PREFETTO E LA G. P. A. DI BOLOGNA** e la Sig. **Candida Dal Re ved. Mischiati** rapp. dal Prof. Av. Vittorio Scialoia.

Per l'annullamento o revoca della decisione 21-27 Novembre 1901 della G. P. A. di Bologna che dichiarò illegittimo, inattendibile ed inefficace il visto di esecutorietà apposto da quel R. Prefetto sotto la data del 17 Novembre 1899 alla nota presentata dal Comune di Bologna per spese di spegnimento di un incendio in uno stabile della Sig. Candida Dal Re.

## FATTO

Nel 20 Luglio 1899 si verificò un incendio nella casa di proprietà della Sig. Candida Dal Re vedova Mischiati posta in Bologna Piazza Minghetti n. 2 il quale incendio fu spento ad opera dei pompieri di quel Comune.

Non avendo poi la Dal Re ottemperato alla richiesta fatta dal Comune di Bologna pel rimborso di Lire 323,02 quale spesa occorsa per lo spegnimento dell'incendio giusta apposita nota, il Comune chiese e ottenne dal R. Prefetto di quella Provincia, sotto la data del 17 Novembre 1899 il visto di esecutorietà alla ricordata nota.

Comunicato tale provvedimento alla Dal Re il 23 del mese stesso, la medesima se ne è gravata avanti la G. P. A. a termini dell'art. 1. n. 4 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa con ricorso notificato il 19 Dicembre successivo, chiedendo fosse dichiarata la inefficacia e la inattendibilità del visto prefettizio, con la condanna del Comune di Bologna nelle spese.

La G. P. A. con decisione 21 - 27 Novembre 1901 accogliendo il ricorso della Dal Re statui come appresso.

» Dichiarò la illegittimità e quindi la inattendibilità del visto di esecutorietà apposto dal R. Prefetto della Provincia sotto la data del 17 Novembre 1899 alla nota presentata dal Comune di Bologna per le spese di spegnimento dell'incendio nello stabile della ricorrente e di cui nel contesto della presente.

» Riserva al Comune di Bologna di far valere pel controverso rimborso di dette spese le sue ragioni avanti l'autorità giudiziaria.

» Dichiarò tenuto il Comune stesso a rifondere alla ricorrente Sig. Dal Re Candida vedova Mischiati le spese del presente giudizio da liquidarsi. »

Contro tale decisione il Comune di Bologna ricorse a questa Sezione, chiedendone l'annullamento e la riforma per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 della legge Comunale e Provin. (testo unico 4 Maggio 1898). La impugnata decisione ha ritenuto non ricorrere nella specie gli estremi dell'art. 151 perchè non consta che i pompieri accorressero dietro un particolare provvedimento del Sindaco, onde nello spegnimento dell'incendio sarebbe da ravvisarsi un caso di funzionamento di un pubblico servizio di polizia comunale, dacchè i pompieri devono accorrere sul luogo dell'incendio. — Ma l'articolo 151 parla di provvedimenti contingibili ed ur

genti, ora questi estremi si attagliano ai casi di incendi e alle misure per estinguerli.

2. Violazione degli art. 97 del regolamento disciplinare del Corpo dei Pompieri di Bologna, 126 n. 6 o 194 della legge Comunale e Prov., 62 n. 10 e 75 del regolamento per la esecuzione della legge medesima. Il Comune di Bologna provvede in bilancio alla dotazione equipaggiamento e macchinario del Corpo dei pompieri, ma non provvede a compensarla dell' opera che prestano negli infornuti, e così non provvede alle spese speciali di spegnimento di ogni singolo incendio. Ora il regolamento per il detto corpo dopo di avere stabilito all' art. 17 della parte organica che i proprietari degli stabili incendiati debbono rimborsare al Comune le spese dello spegnimento, statuisce all' art. 97 della parte disciplinare che quando il rimborso non venga fatto nel termine di 30 giorni dal l' invito, si procederà ai termini dell' art. 133 (ora 151) della legge Comunale e Prov. L' impugnata decisione dice che tale disposizione contiene semplicemente un richiamo all' art. 151; epperò una volta che questo articolo non è applicabile, perchè a suo dire mancano i caratteri propri dei provvedimenti in esso contemplati, l' art. 97 non ha di per sè valore ed efficacia per statuire un procedimento esecutivo. Ma a prescindere dal riflesso che l' art. 151 è - e come si detto - perfettamente applicabile alla specie - il ragionamento della G. P. A. è errato,

Anzitutto la disposizione dell' art. 97 stà come disposizione regolamentare obbligatoria, perchè, quando pure si ritenesse la inapplicabilità dell' art. 151 a procedura da esso tracciata poteva essere adottata nel regolamento comunale, in quanto che è sostanzialmente la stessa procedura che gli art. 178 e 179 della legge Comunale e Prov. tracciano per la esazione delle entrate comunali non comprese in bilancio. In secondo luogo poichè la succitata disposizione dell' art. 97 non è contraria alle leggi e ai regolamenti generali in vigore, chè anzi la legge comunale e prov. l' adotta con l' art. 151 nei casi in cui i Comuni provve dono a necessità urgenti di pubblica sicurezza, la G. P. A. non poteva, ragionevolmente negarle applicazione ed efficacia, senza incorrere nella violazione di tutte le suaccenate disposizioni legislative e regolamentari per le quali i regolamenti comunali nella soggetta materia, una volta vistati dal Prefetto e finchè non siano annullati dal Ministero perchè contrari alla legge, hanno forza di legge e debbono dalle autorità contenziose essere riconosciuti ed applicati.

Nel 24 Aprile anno corr. si costituì la Signora Candida Dal Re depositando una procura speciale al Comm. Prof. Avv. Vittorio Scialoja per resistere al ricorso, e il giorno 18 di questo stesso mese, per fu la medesima presentata una memoria a stampa con la quale si conchiude per la reiezione del ricorso, per l' conferma della decisione impugnata e per la condanna del Comune di Bologna a tutte le spese.

Gli argomenti addotti nella memoria a confutazione dei motivi del ricorso sono sommariamente i seguenti:

### In ordine al I. motivo

Il caso di estinzione di un incendio eseguita dal corpo dei pompieri regolarmen-



te organizzati dal Comune non rientra fra quelli contemplati nell' art. 151 e non vi rientra per un quadruplice ordine di ragioni :

Anzitutto manca in tale caso il provvedimento del Sindaco. I pompieri occorrono da sè stessi, e nella specie per l' art. 19 del regolamento tanto invocato dal Comune di Bologna, sono appunto obbligati ad accorrere immediatamente non appena abbiano in qualunque modo notizia dell' incendio. Il Sindaco rimane quindi assolutamente estraneo alla loro opera determinata dal regolamento che non promana da lui ma dal Consiglio Comunale.

In secondo luogo manca nel caso anche l' urgenza e contingibilità del provvedimento, imperocchè, se può comprendersi un procedimento eccezionale, imperioso e sbrigativo per fatti improvvisi e non preveduti, non si comprenderebbe più per fatti che continuamente si ripetono e che sono preveduti e regolati con apposite norme regolamentari. —

In terzo luogo manca per l' applicazione dell' art. 151 la determinazione delle spese effettivamente eseguite che debbono essere dimostrate con una apposita nota da approvarsi dal Prefetto, sentito l' interessato. Il Comune di Bologna invece ha presentato una nota la quale non comprende già le spese realmente eseguite per l' incendio nella casa della Dal Re, ma una somma ipotetica calcolata a base di tariffa in forma generica per qualunque incendio. Non è un vero e proprio rimborso che il Comune pretende, ma una specie di tassa arbitraria che nessuna legge gli permette di stabilire, e che, in ogni modo, non potrebbe percepire con le forme speciali dell' art. 151. —

In quarto luogo, infine manca nella specie altro presupposto necessario dello art. 151, cioè la responsabilità nella persona che ha reso necessario il provvedimento ed un vantaggio privato che risulti dall' esecuzione del provvedimento stesso. Manca conseguentemente ogni ragione logica e giuridica per il rimborso delle spese da parte della persona che soffrì lo incendio, perchè se può essere giusto che chi è addebitabile di colpa e trae un vantaggio tutto suo privato per l' opera del Comune debba rimborsare le spese che per quest' opera sono occorse, sarebbe invece illogico, ingiusto ed antiggiuridico che a tale rimborso fosse tenuto chi non è presupposto colpevole del disastro avvenuto e quando la opera del salvataggio non è fatta nell' interesse particolare, che spesso anzi è il meno tutelato, ma bensì nell' interesse pubblico e della generalità dei cittadini

### In ordine al 2. motivo

Si pretende dal Comune si dice per la Dal Re che indipendentemente dalla disposizione dell' art. 151 della legge comunale e prov. la G. P. A. avrebbe dovuto tener conto dell' art. 97 del regolamento per il Corpo dei pompieri, parte disciplinare; ma tale pretesa non regge. Anzitutto se anche fosse ammissibile quanto il Comune di Bologna sostiene, è evidente che le stesse ragioni già accennate e che impediscono l' applicazione dell' art. 151 al preteso rimborso, impedirebbero ugualmente e a molto più forte ragione, l' applicazione di disposizioni simili che si trovassero nel regolamento. Nè vale il dire che tali disposizioni troverebbero riscontro anche negli art. 178 e 179 della succitata legge, perchè questi articoli riguardano le entrate comunali non contestate e non dubbie e ne regolano solo il modo di riscossione.

In secondo luogo è del tutto inesatto che un comune possa nei regolamenti relativi alla estinzione degli incendi stabilire validamente anche il diritto a esigere il rimborso e regolarne a suo piacere il procedimento. Esso in tale materia stabilisce delle norme, come è detto nell'art. 62 n. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e prov. invocato ex adverso, ma non ha alcuna facoltà nè alcun diritto di imporre il rimborso delle spese relative alla estinzione degli incendi a carico dei singoli proprietari nei cui beni l'incendio si è verificato, nè di stabilire norme a suo piacimento per la riscossione di questo preteso rimborso.

E' dunque inevitabile il dilemma: o l'art. 97 del regolamento del Comune di Bologna deve intendersi nel senso in cui l'ha inteso quella G. P. A. e cioè che esso richiami la disposizione dell'art. 151 solo e in quanto questa sia applicabile, come sembra dimostrarne con certezza la frase dell'art. 97 *« quando ne sia il caso »* e allora cadono tutte le argomentazioni contrarie, perchè per quanto si è detto in ordine al primo motivo del ricorso, la detta disposizione non è applicabile nella specie - o l'art. 97 dovrebbe essere inteso nel senso voluto dal Comune di Bologna e cioè che esso ordini per virtù propria il rimborso della spesa e ne regoli a suo modo il procedimento, e allora è illegale e arbitrario come ha deciso la Giunta - non può essere applicato.

All'udienza di discussione 21 Giugno 1902 pel Comune di Bologna si insisteva nelle conclusioni del ricorso e per la Dal Re si dichiarava che la IV sezione è competente a giudicare se si attiene alla forma e così nei limiti nei quali si è tenuta la Giunta Prov. Ammin. ma non lo sarebbe nel caso che trovasse necessario di entrare nell'esame della sussistenza o meno dell'obbligazione al rimborso, nel qual caso dovrebbe rinviare gli atti alla Corte di Cassazione di Roma.

## DIRITTO

Considerato che la principale quistione a decidere è *« se il visto di esecutorietà apposto dal Prefetto di Bologna alla nota di spese trasmessa da quel Comune alla Sig. Candida Dal Re ved. Mischiati per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi nel 20 Luglio 1899 in una casa di quest' ultima posta nell'abitato di quella città, trovi giustificazione nell'art. 151 della legge Comunale e Prov. indipendentemente dalla ricerca »* se il Comune abbia diritto al rimborso delle spese occorse per il detto spegnimento, ricerca che sfugge alla competenza dell'autorità amministrativa. —

Considerato che l'art. 151 dispone: *« appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 194 nonchè d'igiene pubblica e di fare eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi. La nota di queste spese è resa esecutoria dal Prefetto sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattoria che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi..... »*

L'art 194 n. 9 stabilisce poi *« sono sottoposte all'approvazione della G. P. A. le deliberazioni dei Comuni che riguardano i regolamenti di edilizia e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni :*



Perchè possa quindi applicarsi l'art. 151 occorre si avverino le condizioni di che nello stesso, e così, tra le altre, queste: che cioè si sia un provvedimento del Sindaco contingibile e urgente di sicurezza pubblica nelle materie di edilizia e polizia locale o d'igiene pubblica e che le spese la cui nota è resa esecutoria dal Prefetto sieno quelle effettivamente occorse per la esecuzione del provvedimento medesimo. — Ora come si osserva, nella specie di che si tratta, manca il provvedimento del Sindaco di Bologna, nè ci poteva essere perchè vige in quella città un regolamento pel corpo dei vigili deliberato dal Consiglio Comunale nelle tornate 30 Aprile e 4 Maggio 1893 ed approvato dalla G. P. A. il 12 Agosto detto anno pel quale essi indipendentemente da qualsiasi ordine, debbono accorrere sul luogo dell'incendio appena ne abbiano avuto comunque notizie. Il Sindaco fu dunque estraneo all'opera dei pompieri, nè si verificò il caso di quella evenienza straordinaria e imprevista cui il legislatore ha inteso di provvedere coll'art. 151, perchè - lo si ripete - era il regolamento pel corpo dei pompieri che prevedeva e provvedeva. - Inoltre manca una vera determinazione della spesa avendo il Comune presentato non una nota da cui risultino *quelle effettivamente occorse* ma una nota con cui si chiede in base al più volte ricordato regolamento una somma ipotetica, calcolata giusta la tariffa ivi contenuta in forma generica per qualunque incendio.

Considerato che rettamente la G. P. A. ha ritenuto che mancando il provvedimento del Sindaco non solo viene meno naturalmente e necessariamente l'osservanza delle disposizioni della legge comunale e provinciale su trascritta, ma che nemmeno l'art. 97 del regolamento, parte disciplinare, può giustificare il visto prefettizio, perchè non può trovare applicazione fuori i casi della disposizione stessa da esso richiamata, e perchè del resto un regolamento comunale il cui compito per l'art. 62 n. 10 del R. Decreto 19 Sett. 1899 n. 394 è quello solamente » di stabilire le norme per l'ammissione, il deposito e la custodia delle materie » accendibili circa le altre cautele necessarie per evitare gl'incendi ..... e i » provvedimenti relativi alla loro estinzione » non può sconfinare fino ad estendere uno speciale procedimento amministrativo di esecuzione ad altri casi fuori di quelli per i quali fu dal legislatore autorizzato. —

Considerato che per le cose dette, la G. P. A. di Bologna anzichè violare, la legge, vi si è perfettamente uniformata, ritenendo non autorizzato in alcuna guisa dalla legge stessa il visto di esecutorietà apposto da quel Prefetto alla nota di spese del Comune dichiarandone la illegittimità e la conseguente inefficacia, e riservando al Comune, di far valere le sue ragioni pel controverso rimborso avanti l'autorità giudiziaria. E però devesi respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata.

Considerando che le spese del giudizio stanno a carico del soccombente.

Per questi motivi La 4. Sezione

Respinge il ricorso e conferma la decisione della G. P. A. di Bologna 21-27 Novembre 1901.

Condanna il Comune di Bologna nelle spese a favore della Sig. Candida Dal Re ved. Mischiati da liquidarsi dal Consigliere stesso.

Società Anonima Italiana di Assicurazione  
 - contro gli Infortuni di Milano

MESI	I ANNI ANNUNCIATI			
	MORTE	INVALIDITÀ	INABILITÀ	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Agosto . . . . .	3	43	1135	1181
Mesi precedenti . . . .	32	208	6408	6648
Totale	35	251	7543	7829

**Personale**

**Agenti Viaggiatori**

Ippolito Carlo  
 Cerelli Antonio

Venne nominato Agente Principale: di Aquila (*Abruzzi*)

L' Ispettore speciale Ciccarelli Giulio Cesare. Cessarono dalle funzioni d Ispettori speciali. Andreatta Clemente, Annoscia Napoleone Nicola, Berardi Adriano, Faggioli Albizzo. Burzi Cav. Luigi, Favilli Ruggero, per morte.



